



•ALERT•

14 SETTEMBRE 2020

Bonus sponsorizzazioni sportive (Art. 81 D.L. n. 104/2020 c.d. "Decreto Agosto")

L'art. 81 del D.L. n. 104/2020, meglio noto come "Decreto Agosto", ha introdotto il c.d. "bonus sponsorizzazioni sportive", un'agevolazione fiscale concessa sotto forma di credito d'imposta per un ammontare pari al **50% degli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020** in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche.

A CHI SPETTA?

L'agevolazione è concessa, per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che sostengono **spese per investimenti in campagne pubblicitarie** nei confronti di i) leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ii) società sportive professionistiche e iii) società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che operino in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgano attività sportiva giovanile.

QUALI SONO I REQUISITI?

La norma richiede, ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale, che gli investimenti in campagne pubblicitarie siano effettuati a favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano avuto ricavi compresi tra Euro 200.000 ed Euro 15 milioni nel periodo d'imposta 2019. Inoltre, l'investimento in campagne pubblicitarie dovrà essere almeno pari ad Euro 10.000 e le spese dovranno essere sostenute tramite versamento bancario o postale, in ogni caso con mezzi tracciabili, come espressamente previsto dalla norma ai fini della fruizione del credito.

IN CHE COSA CONSISTE IL BONUS?

Il bonus è erogato sotto forma di **credito d'imposta** pari al 50% delle spese sostenute in investimenti in campagne pubblicitarie a favore dei soggetti di cui sopra, da utilizzare esclusivamente in **compensazione orizzontale** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.



Pertanto, il credito potrà essere utilizzato da imprese e lavoratori autonomi in compensazione di eventuali debiti d'imposta a livello di imposte sui redditi, IVA nonché ritenute da effettuare in qualità di sostituto d'imposta, a seguito dell'invio di una apposita istanza al **Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Si evidenzia che la norma qualifica espressamente le spese sostenute in campagne pubblicitarie, ai fini dell'ottenimento del bonus "sponsorizzazioni sportive", quali spese di pubblicità escludendo che esse possano essere qualificate quali spese di rappresentanza. Di conseguenza, il soggetto erogante potrà beneficiare sia della deducibilità "ordinaria" delle spese sostenute che del credito d'imposta al 50% e, inoltre, risulterà ammessa la detrazione dell'IVA, a differenza dell'ipotesi di sostenimento di spese di rappresentanza, ove la detrazione dell'IVA in generale non è ammessa.

DECRETO ATTUATIVO E RISORSE STANZIATE

Si attende adesso un decreto che stabilisca le **modalità e i criteri di attuazione** delle disposizioni di cui all'art. 81 in commento, con riferimento, in particolare, ad eventuali casi di esclusione dall'ambito di applicazione dell'agevolazione, alle procedure di concessione e utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Infatti, sono stati stanziati **90 milioni di Euro** per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione del bonus in parola. Sul punto, è previsto che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, il beneficio sarà ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante a ciascuno di essi, nel limite soggettivo del 5% del totale delle risorse disponibili.

CONTATTI

Team LCA Sport
lcasport@lcalex.it